

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2049)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1971

Contributo dell'Italia al Programma alimentare mondiale
delle Nazioni Unite (P.A.M.) per il quadriennio 1969-1972

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla scadenza del Programma alimentare mondiale (PAM) stabilito per il triennio 1966-1968, decise di far proseguire le attività del Programma per altri due bienni (1969-70 e 1971-72).

In adesione a tale iniziativa, in occasione della III Conferenza per gli annunci dei contributi al Programma alimentare mondiale, il Governo italiano rese noto che, con riserva dell'approvazione parlamentare

della relativa legge, avrebbe contribuito, per il biennio 1969-70, con un ammontare pari ad 1 milione di dollari.

Uguale impegno per 1 milione di dollari è stato assunto per il biennio 1971-72 in occasione della Conferenza per gli annunci dei contributi al PAM tenutasi a New York il 23 gennaio 1970.

Il PAM, che è in funzione dal 1° gennaio 1962, ha svolto un rilevantissimo piano di

attività in favore delle aree più bisognose dei Paesi in via di sviluppo.

Dal suo inizio il Programma ha eseguito circa 400 progetti di sviluppo economico-sociale in 79 Paesi per un costo totale di 800 milioni di dollari. In aggiunta, più di un centinaio di operazioni di emergenza sono state condotte per assistere numerosi Paesi colpiti da calamità naturali per una spesa di 80 milioni di dollari. Va tenuto conto inoltre che gli stessi Paesi assistiti avevano mobilitato risorse pari a 3.500 milioni di dollari per l'esecuzione di progetti finanziati dal PAM.

Nel corso del dibattito svoltosi alla II Commissione (Economica) della 24^a Assemblea generale delle Nazioni Unite, era stata sottolineata la necessità di incrementare, possibilmente, per il biennio 1971-72 gli sforzi condotti dal Programma a favore dei Paesi in via di sviluppo dato che, nonostante i migliori risultati conseguiti nel campo delle produzioni agricole, vi era ancora una notevole carenza di prodotti alimentari destinati alla nutrizione delle popolazioni dei predetti Paesi.

In tale sede si era espresso l'auspicio che i contributi dei Paesi membri per il biennio 1971-72 potessero raggiungere un ammontare di 300 milioni di dollari, in maniera da permettere al PAM di svolgere un'efficace

assistenza nel campo alimentare a favore dei Paesi più bisognosi.

Al termine della Conferenza per l'annuncio dei contributi al PAM del 23 gennaio 1970, si è dovuto invece constatare che i contributi raccolti risultavano inferiori all'ammontare preventivato.

La continuazione della nostra partecipazione al PAM rappresenta un doveroso contributo ad un piano di solidarietà umana a cui si sono associati 68 Paesi membri delle Nazioni Unite e che ha dato risultati più che apprezzabili.

Fra i maggiori contribuenti figurano gli Stati Uniti con 125 milioni di dollari, il Canada con 30, la Danimarca con 15, i Paesi Bassi con 9,4, la Svezia con 8, la Repubblica federale di Germania con 8,2, la Norvegia con 4,9, l'Australia con 2,2.

Al fine di consentire che da parte italiana si continui a collaborare, sia pure in misura limitata, in quest'opera di alto valore umano, è stato predisposto il presente disegno di legge.

Per far fronte all'onere relativo verrà utilizzata, per l'esercizio 1970, quota parte dell'accantonamento di lire 6.000 milioni indicato nell'elenco 5 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 alla voce: Ministero delle finanze « Modifiche alle devoluzioni dei canoni della RAI ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.258.000.000 per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il quadriennio 1969-1972, da ripartirsi in ragione di lire 312.500.000 per ciascuno degli anni 1969 e 1970, di lire 315 milioni per l'anno 1971 e di lire 318.000.000 per l'anno 1972.

Art. 2.

All'onere di lire 625 milioni relativo agli anni 1969 e 1970 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

A quelli di lire 315 milioni per l'anno 1971 e di lire 318 milioni per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.